

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

#### **Art. 648 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione**

Il giudice istruttore, se l'opposizione [c.p.c. [645](#)] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. [177](#)], l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'[articolo 642](#). Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [c.p.c. [119](#)] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.